



COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

IMU 2013

Entrata in vigore	A decorrere dal 1 gennaio 2012 (e fino al 2014) il d.l. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, è stata anticipata l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria.			
NOVITA' 2013	PER L'ANNO 2013 IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E' SOSPESO "ESCLUSIVAMENTE" PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI: A. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE , esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 B. UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA , adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPORARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP C. TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI			
Soggetti passivi	<ul style="list-style-type: none">- Il proprietario di immobili, fabbricati, terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;- Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;- Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;- Il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.			
Immobili	Fabbricati , compresa abitazione principale e fabbricati rurali, terreni agricoli, aree fabbricabili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.			
Aliquote	Immobili	Aliquota	Quota Comune	Quota Stato
	<u>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</u> Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero massimo di 1 unità immobiliare per ciascuna categoria.	0,48	0,48	0

	<u>FABBRICATI RURALI</u> Immobili di cui all'art. 9 comma 3 bis del DI. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994 n° 133	0,20	0,0	0,20
	<u>ALIQUOTA ORDINARIA</u> Si applica per tutti gli altri fabbricati non compresi in quelli precedenti, esclusi gli immobili di categoria D, ai Terreni agricoli e alle Aree fabbricabili.	0,88	0,88	0
	<u>FABBRICATI CATEGORIA D</u> Per i soli immobili di Categoria D	0,88	0,12	0,76
Detrazioni	Abitazione principale:	- 200 euro (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso); - Maggiorata di 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro. (Applicabile per gli anni 2012 e 2013).		
	Cooperative edilizie e IACP:	La detrazione di 200 euro per l'abitazione principale si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari.		
	Coniuge separato:	Ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende titolare del diritto di abitazione sul bene, quindi unico soggetto passivo a cui spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze: aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli di età inferiore a 26 anni.		
	Abitazione posseduta da anziani e disabili in istituto di ricovero:	Nel Comune di San Colombano al Lambro ai fini IMU si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.		

Riduzioni	<p><u>Fabbricati di interesse storico e artistico:</u> La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 42/2004.</p> <p><u>Fabbricati inagibili:</u> La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato Tecnico comunale con perizia oppure autocertificato dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.</p>	
Base imponibile	Fabbricati:	<p>La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
	Terreni agricoli:	<p>Il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 135 per i terreni agricoli - 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola Inps
	Aree fabbricabili:	<p>Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 16/05/2013).</p>
Versamento Anno 2013	<p>VERSAMENTO PRIMA RATA: 17 GIUGNO 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abitazione principale Cat. A/1, A8, A/9 e relative pertinenze - Altri Fabbricati - Aree Fabbricabili <p>Per le categorie di immobili per le quali il versamento della prima rata è stato sospeso con d.l. 21/05/2013, n. 54, in caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013 il termine di versamento della prima rata dell'IMU è differito al 16 settembre 2013.</p> <p>Il versamento della prima rata di giugno dell' IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente tramite modello F24 utilizzando i codici tributo di seguito riportati.</p> <p>I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulta inferiore ad €. 12,00.</p>	
Dichiarazione	<p>I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del M.E.F.</p> <p>Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.06.2013.</p>	

Nuovi codici tributo F24 per il pagamento dell'IMU

Con Risoluzione n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codici da utilizzare per il versamento dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Mantengono la loro validità i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/2012 e n. 53/2012.

La tabella sottostante riporta lo schema dei nuovi codici, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale Cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla Cat. D	3913
Terreni	3914
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati	3918
Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat. D - STATO	3925
Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat. D – Incremento COMUNE	3930

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO: H803

Calcolo IMU ON-LINE sul sito istituzionale www.comune.sancolombanoallambro.mi.it